



Castelfranco Emilia li, 16 Ottobre 2014

Prot 34289

Alla cortese attenzione di:
Capogruppo Lega Nord Padania
Cristina Girotti Zirotti

Presidente del Consiglio comunale
Renzo Vincenzo

Oggetto: Risposta interrogazione relativa "Ai distributori automatici del territorio comunale", n. prot. 0030624 del 2014

Gent.Le Consiglieri Zirotti,

dopo essermi confrontato con la Responsabile SUAP di Castelfranco Emilia Dr.ssa Veronica Fattori e con la Comandante della Polizia Municipale Milva Motta sono in grado di rispondere in modo più preciso possibile alla Sua cortese interrogazione in relazione alle richieste effettuate:

1) da visura catastale i proprietari del locale sito in Galleria San Giacomo n.5 risultano essere: Loschi Vilma, nata a Modena, l'11/07/1920 e Luppi Leonardo, nato a Castelfranco Emilia, il 12/03/1943.

2) estremi identificativi catastali: Foglio 121, mappale 292, sub 9;

3) in data 14.03.2013 prot. n. 9434 è stata depositata una C.I.L. per Manutenzione Straordinaria ad un'unità immobiliare censita al foglio 121, mappale 292, sub. 9, con destinazione d'uso a negozio, come risulta dall'asseverazione allegata alla Comunicazione. La categoria catastale è C/1.

4) L'attività oggetto dell'interrogazione si configura come un esercizio di vicinato: per l'apertura di questa tipologia di attività è prevista la presentazione di una Scia alla Struttura Unica per le Attività Produttive. La Scia è stata presentata in data 11/04/2013 e assunta agli atti con prot.n.13146 da parte di Villani Mario titolare della ditta individuale Shop 24H di Villani Mario che si è servito di un procuratore speciale per l'inoltro della pratica digitale individuato nella CNA di Castelfranco Emilia.

5) L'iscrizione alla Camera di Commercio può avvenire:

- attraverso la presentazione di una pratica tramite "Comunica": in questo caso è possibile presentare contestualmente anche la Scia di inizio attività;

- a seguito della presentazione della Scia al Suap: in questo caso, una volta ricevuta dal Suap la comunicazione di attribuzione del numero di protocollo, viene effettuata l'iscrizione in Camera di Commercio e attivata la posizione.

L'attività risulta iscritta al registro Imprese della Camera di Commercio di Modena al n.393029, CF/P.Iva VLLMRA70E24F257K.

6) Per attività che vengono esercitate per il settore alimentare, occorre presentare, contestualmente alla Scia, anche una procedura (notifica sanitaria) di registrazione degli stabilimenti del settore alimentare, c.d. O.S.A. (operatore settore alimentare); in base alla normativa di riferimento (determina regionale n.16842/2011 poi sostituita dalla n.14738 del 13/11/2013), la notifica sanitaria deve essere inoltrata al Suap di riferimento nel momento in cui viene avviata l'attività. Il Suap deve poi trasmettere la notifica al distretto Ausl di riferimento. La notifica sanitaria è stata presentata in data 30/03/2013 prot.n. 11406 (in quanto è



**CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA**

ASSESSORE GIOVANNI GARGANO
Sicurezza, Legalità e Integrazione,
Protezione Civile
Centri Storici, Commercio, Promozione Territoriale e Turismo

Telefono: 334/6967726 Segreteria 059/959230
e-mail: gargano.g@comune.castelfranco-emilia.mo.it

stata mantenuta in riferimento ad una pratica precedente per la quale era stata presentata una modulistica non corretta).

La stessa notifica è stata inviata alla competente Ausl in data 24/09/2014, in quanto da verifiche d'ufficio è emerso che non era stato effettuato contestualmente alla presentazione della Scia.

7) Il controllo sul rispetto dei requisiti igienico sanitari è demandato alla competente Ausl di riferimento per il territorio. Da indicazioni ricevute dal Servizio SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione), l'attività esercitata tramite distributori automatici è considerata a modesto rischio igienico sanitario. L'attività ispettiva viene effettuata sulla base di un piano di controlli che sarebbe prevista da normativa regionale su base ventennale. La scelta che è stata fatta invece dall'Ausl di Modena è stata quella di effettuare i controlli in maniera più frequente (e quindi migliorativa) su base quinquennale. L'invio della notifica sanitaria con tempistica differita da parte dell'ufficio Suap non ha quindi pregiudicato il piano dei controlli periodici dell'Ausl.

8) Rispetto alla normativa italiana CEI 61-6 (Norme Particolari di Sicurezza per i Distributori Automatici), è la ditta che effettua l'installazione dei distributori che deve dare garanzia che gli stessi siano in regola con quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6. Pertanto, il titolare dell'attività che apra un punto vendita di questo tipo, nella stipula del contratto di fornitura delle attrezzature, deve assicurarsi che tutti i distributori abbiano le relative certificazioni di rispondenza alle diverse normative di riferimento.

9) Il numero dei distributori installati all'interno dell'esercizio sono indicati all'interno della Scia per apertura di esercizio di vicinato: nel locale sono presenti n.4 distributori automatici, di cui:
- n.1 di bevande/vivande calde
- n.3 di alimenti a temperatura controllata di alimenti vari (non frutta e verdura)

Premesso che l'attività in oggetto si configura come attività commerciale, si ritiene legittima la presenza di un fometto a micro onde vista tra l'altro la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico 1-10-2012 n.203054 per un caso simile, in base alla quale:

- l'art. 3, comma 1, lettera f-bis) del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione;
- Gli arredi, inoltre, devono essere correlati all'attività consentita, che nel caso di specie è la vendita di asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia (cfr. punto 8 della Circ. 29 settembre 2006, n. 3603/C);
- Nel caso degli esercizi di vicinato gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, quali ad esempio le apparecchiature per le bevande alla spina, tavoli e sedie così come macchine industriali per il caffè, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito;

Stante quanto sopra, si ritiene che la modalità di attività commerciale in oggetto, limitata alla vendita di alimenti a temperatura controllata che possono essere riscaldati in un forno a microonde, può essere legittimamente esercitata in un esercizio di vicinato.

In allegato trova anche la risposta per gli aspetti di competenza della Comandante della Polizia Municipale Milva Motta con prot. 33596 del 11.10.2014

Nella speranza di essere stato il più possibile esaustivo, rimanendo a disposizione, colgo l'occasione per inviarti i miei più distinti saluti



Giovanni Gargano
Assessore
Giovanni Gargano